

Settore n. 2 Servizi alla persona – Sviluppo della collettività

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E l'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 18.12.2019

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) Per "Amministrazione" il Comune di Lastra a Signa;
- b) per "impianto sportivo" il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, sia di proprietà comunale ed in diretta gestione, sia attinente ad istituzioni scolastiche;
- c) per "attività sportiva" la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo o rieducativo;
- d) per "gestione dell'impianto sportivo" l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto sportivo di funzionare ed erogare servizi per la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva;
- e) per "affidamento in gestione" il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'amministrazione concedente, con conseguente assunzione dei rischi e delle responsabilità connesse con la gestione del servizio;
- f) per "concessione in uso" il provvedimento con il quale il gestore autorizza l'uso di un impianto sportivo – per l'intera stagione o per utilizzi saltuari – per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- g) per "tariffe" le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione, o al gestore dell'impianto;
- h) per "canone" l'importo che il gestore dell'impianto deve corrispondere all'Amministrazione, a fronte dell'affidamento in gestione dell'impianto;
- i) per "corrispettivo "l'eventuale importo che l'Amministrazione può concedere a sostegno della gestione dell'impianto affidato.

Articolo 2 Oggetto

- 1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, compresi quelli annessi a istituti scolastici, realizzati per un uso prevalentemente sportivo ed attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.
- 2. Gli impianti sportivi sono strutture destinate all'uso pubblico ed alla pratica dello sport professionistico, dilettantistico, giovanile, scolastico, amatoriale e promozionale, per il tempo libero e per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale, lo sviluppo fisico e caratteriale dell'infanzia e dell'adolescenza.
- 3. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e deve improntarsi alla massima fruibilità da parte dei cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative, sociali e rieducative.

Articolo 3 Finalità

{ PAGE }

- 1. Gli impianti sportivi sono destinati all'uso pubblico e sociale a favore della collettività. La gestione degli impianti sportivi è considerata di interesse pubblico ed è improntata a criteri di efficienza ed economicità e tesa alla realizzazione di interessi generali e delle finalità istituzionali di formazione e sviluppo della pratica sportiva. Si considerano interessi generali:
- a) l'attività agonistica e non agonistica svolta da società e associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
- b) l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
- c) l'attività sportiva per le scuole;
- d) l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
- e) l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza;
- f) l'attività motoria, ricreativa e sociale volta all'integrazione dei cittadini stranieri.
- 2. Con il presente regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche:
 - a) concorrere in modo determinante alla fruizione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative;
 - b) valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo, senza finalità di lucro;
 - c) realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione dei soggetti gestori e utilizzatori;
 - d) ottenere una conduzione economica degli impianti, con oneri proporzionalmente ridotti a carico dell'Amministrazione e dei fruitori dei medesimi;
 - e) salvaguardare e implementare il patrimonio degli impianti sportivi;
 - f) gestire adequatamente gli impianti a rilevanza economica.

Articolo 4 Individuazione e classificazione degli impianti

- 1. Gli impianti sportivi vengono individuati e classificati in base alla loro destinazione con delibera della Giunta comunale. La classificazione distingue gli impianti in base all'utilizzo di destinazione:
- impianti a prevalente utilizzo scolastico;
- impianti destinati alla pratica sportiva di base;
- impianti destinati alla pratica sportiva amatoriale;
- impianti destinati alla pratica sportiva agonistica.

Articolo 5 Gestione palestre scolastiche

- 1. L'Amministrazione promuove tutte le iniziative volte a favorire e a sviluppare le attività fisiche all'interno del percorso scolastico.
- 2. Gli impianti sportivi dedicati alle attività motorie annessi alle scuole sono assegnati al competente dirigente scolastico dell'istituto comprensivo statale.

- 3. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, sono a disposizione dell'Amministrazione per consentire l'utilizzo a enti, associazioni, società sportive dilettantistiche, per lo svolgimento di attività fisico motorie ed eventuali manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti.
- 4. La gestione degli impianti medesimi, compatibilmente con le esigenze delle attività didattiche e formative della scuola, è affidata in via preferenziale ai soggetti individuati all'art. 10, comma 1, del presente regolamento.

Articolo 6

Forme di gestione degli impianti sportivi

- 1. Gli impianti sportivi possono essere gestiti nelle seguenti forme:
 - a) gestione diretta dell'Amministrazione anche attraverso società, associazioni e/o fondazioni, partecipate dallo stesso Comune;
 - b) mediante affidamenti in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali radicate sul territorio, individuate previo esperimento di apposite procedure di evidenza pubblica;
 - c) mediante affidamento a soggetti anche diversi da quelli di cui al precedente punto b), secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia impianti sportivi, contratti pubblici e servizi pubblici locali.
- 2. Se l'Amministrazione decide di non utilizzare la gestione diretta:
- a) gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono affidati ai soggetti individuati dalla lettera b) del comma precedente, e in, caso di mancato affidamento a tali soggetti, a quelli individuati dalla lettera c). E'possibile effettuare una procedura unica di affidamento, oppure due procedure distinte.
- c) gli impianti sportivi con rilevanza economica sono affidati indifferentemente ai soggetti individuati alle lettere b) e c). Viene effettuata pertanto una sola procedura aperta a entrambe le categorie di soggetti.
- 3. La forma dell'affidamento, in appalto o concessione, dipende dalle concrete modalità di gestione, secondo le classificazioni di legge.

Articolo 7

Criteri per l'affidamento

- 1. Per partecipare alle procedure di affidamento occorre non avere posizioni debitorie verso il Comune (tali non sono i piani di rateizzazione approvati dal Comune) e possedere i requisiti previsti dall'art. 80, DLGS 50/2016.
- 1. I criteri utilizzati per l'affidamento sono:
- a) Esperienza nel settore sportivo specifico cui è destinato l'impianto e nella gestione di impianti similari per tipologia e dimensioni;
- b) Valutazione del radicamento sul territorio comunale del soggetto gestore, con riferimento alla storicità del sodalizio sportivo sul territorio e al contribuito dato nel corso dell'attività pregressa, alla valorizzazione e al potenziamento infrastrutturale dell'impianto;

- c) Diffusione della pratica fra giovani, anziani e diversamente abili;
- d) Compatibilità della gestione con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto oggetto dell'affidamento e disponibilità a svolgere iniziative di promozione dello sport promosse dall'Amministrazione e non, rivolte alla diffusione della pratica dello sport aperto a tutti;
- e) Compatibilità della gestione con lo svolgimento di altre discipline sportive rispetto a quelle a cui l'impianto sportivo è destinato;
- f) Qualificazione professionale del personale sportivo, tecnico, intesa come possesso di titoli abilitativi ed esperienza nello svolgimento dell'attività;
- g) Modalità di manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo;
- h) Migliorie ed interventi di manutenzione straordinaria all'impianto sportivo;
- i) Aumento del canone da corrispondere all'Amministrazione o, in caso di impianti privi di rilevanza economica, riduzione del contributo rispetto al massimo contributo erogabile da parte dell'Amministrazione.
- 3. I criteri sono declinati nei punteggi previsti dall'avviso e possono essere anche accorpati.

Articolo 8 Procedimento di affidamento

- 1. L'affidamento della gestione segue il seguente procedimento.
- 2. Il Consiglio comunale individua le modalità di gestione degli impianti, se diretta o con affidamento esterno, i contenuti generali della gestione, la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.
- 3. La Giunta comunale individua gli impianti sportivi, li classifica in base alla loro destinazione e può specificare i criteri per la selezione dell'affidatario. Inoltre, la giunta approva le tariffe di utilizzo (anche sulla base del tipo di impianto e delle categorie di utenti) e può individuare obiettivi di gestione, assegnando le risorse necessarie (ad esempio: l'incentivazione di corsi sportivi base con erogazione di un contributo).
- 4. Il responsabile del settore valuta anzitutto le potenzialità economiche finanziarie dell'impianto sportivo, sulla base della classificazione decisa dalla Giunta comunale, delle tariffe praticate, del bacino di utenza, dei dati storici di gestione, inclusi i consumi delle utenze, se disponibili. Sulla base degli esiti, classifica gli impianti come rilevanti o meno economicamente, redige e approva il bando, individuando il canone ed eventualmente il contributo, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Gestisce altresì tutta la procedura di affidamento e compie ogni atto gestionale.

Articolo 9 Disciplina in dettaglio delle procedure di selezione

- 1. La procedura di selezione è svolta con evidenza pubblica. L'affidamento diretto è possibile nei seguenti casi:
 - a) se la procedura ad evidenza pubblica è andata deserta;
 - b) in casi di particolari urgenze, adeguatamente documentate, per periodi limitati, nelle more di espletamento delle procedure selettive e, comunque, quando l'attività sportiva di riferimento abbia un calendario inferiore a 6 mesi;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

Avviso di selezione

- 2. Nell'avviso di selezione sono indicati, tra l'altro:
 - 1. Impianto sportivo che l'Amministrazione intende affidare in gestione identificato mediante elaborato planimetrico in scala in 1: 1000;
 - 2. Soggetti ammessi a partecipare;
 - 3. Requisiti richiesti per la partecipazione;
 - 4. Principali discipline sportive praticabili;
 - 5. Criteri di aggiudicazione;
 - 6. Durata dell'affidamento:
 - 7. Valore dell'eventuale contributo massimo che l'Amministrazione intende concedere a sostegno della gestione;
 - 8. Valore del canone minimo che l'Amministrazione intende percepire dall'affidamento in gestione dell'impianto;
 - 9. La periodicità dell'erogazione del contributo da parte dell'Amministrazione o del versamento del canone da parte del soggetto gestore;
 - 10. Eventuali migliorie o lavori di manutenzione straordinaria da realizzarsi a carico del gestore;
 - 11. Modalità di presentazione della domanda;
 - 12. Modalità di formulazione dell'offerta.
- 3. All'avviso sono allegati:
 - 1. Facsimile della convenzione di affidamento in gestione
 - 2. Facsimile della domanda di partecipazione e del modello per l'offerta tecnica ed economica.

Documentazione

- 4. La domanda di partecipazione alla selezione per la gestione dovrà essere costituita da un progetto di gestione complessiva dell'impianto sportiva e da una offerta economica.
- 5. Il progetto di gestione comprendente i seguenti piani, che possono essere riuniti in uno solo che dia conto in modo ripartito dei vari profili:
 - a) il "Piano gestionale di utilizzo dell'impianto" che stabilisce attività sportive, tipologie di utenza, orari d'uso degli impianti e altre informazioni che si intenda richiedere;
 - b) il "Piano di conduzione tecnica" che contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia, guardiania, ecc;
 - c) il "Piano economico" relativo alle entrate e alle uscite preventivabili per la gestione;
 - d) il "Progetto sociale" con la descrizione delle iniziative e degli interventi sociali per la promozione dello sport e delle attività sportive.
- 6. L'offerta economica corrisponde all'aumento del canone a carico del gestore o alla diminuzione del contributo a carico dell'Amministrazione, a seconda di quanto previsto dall'avviso.

Criteri di aggiudicazione

7. La scelta dell'affidatario avverrà sulla base del criterio dell'offerta economica più vantaggiosa. Di norma, si assegna un punteggio pari a 80 punti per l'offerta tecnica e 20 punti per l'offerta economica. In caso di impianto sportivo a rilevanza economica il rapporto è di norma pari, rispettivamente, a 70 e 30 punti.

- 8. Nel caso in cui il punteggio conseguito da due o più partecipanti sia uguale, per l'aggiudicazione, sarà tenuto conto del maggior numero di associati di età inferiore ai diciotto anni.
- 9. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non assegnare comunque l'impianto a nessuno dei soggetti partecipanti al bando di assegnazione con motivate ragioni, a suo insindacabile giudizio.

Articolo 10 Obblighi del concessionario

- 1. Il gestore è obbligato, tra l'altro, a custodire l'impianto sportivo con diligenza, alla corretta esecuzione degli obblighi convenzionali, al rispetto delle norme vigenti in materia sportiva, fiscale, tributaria, di sicurezza sportiva, sui luoghi di lavoro e di tutela dei lavoratori nonché del presente regolamento e degli obblighi assunti con la stipula della convenzione di gestione dell'impianto.
- 2. Il gestore deve osservare la disciplina normativa prevista per il personale volontario o per quello assunto.
- 3. Il soggetto che subentra nella gestione dell'impianto si impegna ad applicare, per il personale utilizzato nell'impianto, le norme vigenti nel settore, nei limiti di applicazione della clausola sociale.
- 4. Il gestore ha l'obbligo di intestare a nome dell'associazione sportiva i contratti di fornitura delle utenze, assumendone i relativi costi, salvo i casi in cui l'Amministrazione ritenga opportuno, per motivi oggettivi, il mantenimento dell'intestazione diretta.
- 5. Il gestore è obbligato a presentare all'Amministrazione copia del bilancio approvato dagli organi competenti entro trenta giorni dalla data di approvazione, nonché una relazione annuale sulla gestione dell'impianto sportivo, da cui si evincano i principali dati della gestione economico-finanziaria e sportiva.

Articolo 11 Durata

- 1. Le convenzioni stipulate con i soggetti gestori ai sensi del presente regolamento hanno la durata massima di sei anni a far data dalla stipula della convenzione, eventualmente prorogabili, per una sola volta, per lo stesso arco di tempo, legati ad investimenti o migliorie sostanziali che l'affidatario è disposto a fare sull'impianto sportivo. La proroga deve essere prevista in sede di gara.
- 2. Ove ricorrano le condizioni suesposte il progetto di investimento e migliorie sostanziali dell'impianto sportivo, adeguatamente redatto a carico del soggetto gestore, deve essere approvato con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
- 3. Qualora, durante il periodo dell'affidamento il concessionario esegua significativi interventi, in aggiunta a quelli offerti in sede di gara, migliorie e/o interventi di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati ed approvati dall'Amministrazione e ritenuti necessari per una corretta fruizione dell'impianto sportivo, la durata dell'affidamento potrà essere rinnovata commisurandola al valore stesso dell'intervento, per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa.

Articolo 12 Convenzione

- 1. L'affidamento della gestione avviene mediante stipula di apposita convenzione che indichi:
 - oggetto della convenzione;
 - descrizione dell'impianto;
 - durata della gestione;
 - criteri d'uso pubblico, in relazione alle concessioni d'uso rilasciate dal Settore competente;
 - eventuali riserve d'uso gratuito in relazione a particolari finalità definite caso per caso:
 - attività di gestione;
 - manutenzioni ordinarie:
 - manutenzioni straordinarie:
 - migliorie;
 - responsabilità e obblighi assicurativi;
 - verbali di consegna e riconsegna;
 - cauzione;
 - canone:
 - eventuale corrispettivo per la gestione;
 - acquisto di attrezzature e mobili da parte del gestore e la successiva proprietà;
 - forme e modalità di applicazione di penali;
 - forme e modalità di risoluzione e recesso:
 - risoluzione delle controversie;
 - spese contrattuali.
- 2. Nessun indennizzo può essere previsto a carico del Comune per eventuali conseguenti riduzioni o interruzioni dell'attività della concessionaria.
- 3. Le convenzioni con i soggetti affidatari dovranno contenere la clausola che prevede il divieto di distribuzione di utili agli associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Gli eventuali utili di bilancio derivanti dalla gestione dell'impianto dovranno essere investiti per miglioramenti strumentali e gestionali dell'impianto stesso.

Articolo 13 Manutenzione degli impianti

- 1. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del gestore, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso. La manutenzione ordinaria del verde compete al gestore. In sede di affidamento possono essere individuate specifiche attività di manutenzione ordinaria che restano in capo all'Amministrazione.
- 2. E' a carico dell'Amministrazione la manutenzione straordinaria dell'impianto, salvo diversa previsione nell'avviso e purché la manutenzione straordinaria non derivante da

una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del gestore. Il gestore ha l'obbligo di segnalare tempestivamente le necessità di manutenzione.

- 3. Qualora il gestore, per propria iniziativa, volesse effettuare interventi di miglioramento e/o qualificazione ambientale, i progetti relativi dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione.
- 4. Qualora il gestore svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che il gestore possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ovvero chiedere al gestore la remissione in pristino o ripristino della situazione precedente i lavori.
- 5. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione ai gestori possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

Articolo 14 Controllo

- 1. L'Amministrazione, attraverso i propri uffici e l'eventuale concessionario della gestione, controlla il rispetto degli obblighi a carico del gestore e i livelli qualitativi della gestione del servizio.
- 2. Il gestore è obbligato a far accedere all'impianto sportivo i rappresentanti dell'Amministrazione e a fornire tempestivamente ogni dato e documento richiesto.
- 3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità dell' A m m i n i s t r a z i o n e nell'uso dell'impianto sportivo da parte dei fruitori, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione.

Articolo 15 Contributi straordinari

- 1. Il Comune sostiene le attività sociali di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali radicate sul territorio comunali
- 2. Il Comune a tal fine, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, può erogare contributi straordinari, al di fuori di quanto previsto nella convenzione per la gestione degli impianti, solo per interventi legati alle attività sociali di promozione dello sport e delle attività fisico sportive o riferiti agli interventi a favore della disabilità.
- 3. Per la concessione dei contributi si applica il Regolamento comunale per la concessione dei contributi e benefici economici.

Articolo 16 Finanza di progetto

1. In applicazione della disciplina relativa alla finanza di progetto in materia di impianti sportiva, l'Amministrazione può concedere la gestione degli impianti e i relativi lavori, qualora riconosca l'interesse pubblico del progetto di rigenerazione, riqualificazione ed ammodernamento degli impianti, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile.

Articolo 17 Divieto di sub affidamento

- 1. E' fatto divieto di sub affidare a terzi l'impianto oggetto della concessione nella sua totalità o nelle sue attività principali o di modificare la destinazione d'uso.
- 2. La mancata osservanza di quanto sopra determina la revoca della concessione stessa.
- 3. E' data la facoltà al gestore di affidare a terzi le attività minori, connesse alla gestione dell'impianto sportivo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, pulizie locali etc, previa comunicazione all'amministrazione comunale e con le modalità previste negli obblighi convenzionali.
- 4. L'Amministrazione si riserva l'uso gratuito degli impianti, per attività proprie, per un numero di giornate variabile da cinque a dieci, in relazione alla tipologia dell'impianto ed alle disponibilità del concessionario.

Articolo 18

Risoluzione e recesso della convenzione

- 1. L'Amministrazione, attraverso i competenti uffici dichiara risolta la concessione degli impianti nel caso di:
 - a) gravi danni arrecati alle strutture o agli impianti durante l'attività dell'affidatario, fatto salvo il risarcimento dei medesimi;
 - b) gravi e persistenti inadempimenti degli obblighi contrattuali;
 - c) realizzazione di interventi sugli impianti e sulle strutture senza autorizzazione;
 - d) mancata osservanza degli obblighi assunti;
 - e) indisponibilità del concessionario a rispettare gli obblighi derivanti dall'uso pubblico degli impianti;
 - f) inutilizzo totale o parziale dell'impianto;
 - g) mancato pagamento del canone o degli oneri derivati dai consumipian, trascorsi tre mesi dalla relativa intimazione.
- 2. I casi in concreto di esercizio del potere previsto dal comma 1 sono disciplinati nell'avviso.
- 3. La convenzione dovrà disciplinare le modalità di recesso, che è sempre ammessa con preavviso di tre mesi e adeguata motivazione.